



*Attività  
Ripresive  
24/1/14*

**12542/16**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto  
Divorzio  
Assegno

Composta da:

Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente -

R.G.N. 19324/14

Dott. Magda Cristiano - Consigliere -

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Cron. *12562*

Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -

Rep.

Dott. Maria Acierno - Consigliere -

Ud. 18/03/16

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

IS , domiciliato in Roma, presso la  
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e  
difeso dall'avv. Pier Michele Quarta (fax X ),  
per procura speciale in calce al ricorso;;

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
e nominare il giudice  
diligente e il numero  
 Tribunale di Roma  
 Tribunale di ...  
 Tribunale di ...

- ricorrente -

nei confronti di

EAN ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 23/2014 della Corte di appello  
de L'Aquila, emessa il 3 dicembre 2013 e depositata il  
10 gennaio 2014 , n. R.G. 1434/2012;

2261  
2016

Rilevato che in data 25 gennaio 2016 è stata  
depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si  
riporta

*Bisogni*



Rilevato che:

1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 904/2012, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24 aprile 1977 da IS e EAN e ha riconosciuto il diritto di quest'ultima a un assegno divorzile di 400 euro mensili.

2. La Corte di appello de L'Aquila, con sentenza n. 23/2014, ha confermato la decisione impugnata dal S che ha condannato al pagamento delle spese processuali.

3. Ricorre per cassazione IS deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970. Il ricorrente rileva che le motivazioni e la decisione della Corte di appello sarebbero del tutto corrette se non fossero intercorsi ben 14 anni fra l'omologazione della separazione consensuale e la pubblicazione della sentenza di divorzio.

4. Non svolge difese EAN

Ritenuto che:

5. Il ricorso è palesemente infondato. Se infatti è pacifico in giurisprudenza che l'assegno divorzile deve essere riconosciuto e determinato con riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento della pronuncia del divorzio (Cass. civ. sezione I n.

Bzps



20582 del 4 ottobre 2010) è proprio a tale momento che i giudici di merito hanno fatto riferimento nella presente controversia per determinare l'ammontare dell'assegno. Né può dirsi irrilevante il raffronto con il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso del matrimonio specificamente quando non vi è nessun elemento per ritenere che esso sia sostanzialmente mutato nel lungo periodo intercorso fra la separazione e il divorzio, come nel caso in esame.

6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte, vista la memoria difensiva del ricorrente della quale non può tenersi conto perché depositata fuori termine, condivide la relazione sopra riportata, specificamente laddove rileva che la Corte di appello è pervenuta alla quantificazione dell'assegno con riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento della pronuncia del divorzio e pertanto ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.  
Dispone che in caso di diffusione del presente

Bray



provvedimento siano omesse le generalità e gli altri  
dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto  
legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  
18 marzo 2016.

Il Presidente  
Vittorio Ragonesi

*Bozzi*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 17 GIU. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*

CASSAZIONE.NET